

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 23 dicembre 2019, n. U00516

Aggiornamento del Protocollo d'Intesa stipulato dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019. Approvazione del relativo schema-tipo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

OGGETTO: Aggiornamento del Protocollo d'Intesa stipulato dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019. Approvazione del relativo schema-tipo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 “Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2007 n. 149 “Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;
- la Legge statale 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta;

DATO ATTO che, con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale secondo i programmi operativi di cui al citato articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 05.06.2018, con cui è stato conferito al Dott. Renato Botti, soggetto esterno all’amministrazione regionale, l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G14565 del 14/11/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali”, alla Dott.ssa Pamela Maddaloni;

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle Determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 marzo 2019 e n. G09050 del 3 luglio 2019, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018*)

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
- la Legge 29 luglio 1991, n. 243 “Università non statali legalmente riconosciute”;
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 “Linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa università-regioni”;
- il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, lettera c) concernente, tra l’altro, l’istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- il D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”;
- il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;
- la Legge 24 novembre 2006 n. 286 di istituzione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e il D.P.R. 1 febbraio 2010 n. 76 concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- il D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

- il Decreto 2 aprile 2015 n. 70 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il Regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministero della Salute 402 del 13 giugno 2017, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTI, altresì:

- il Decreto del Commissario ad acta 4 luglio 2019, n. U00257 “Approvazione dello schema-tipo di Accordo convenzionale tra l’Università, la Struttura assistenziale pubblica”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00303 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto “Adozione del piano di rientro “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 14.11.2019 avente ad oggetto “Adozione in via definitiva del piano di rientro “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”;

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su conforme parere dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.), con decreto 28 novembre 2017, ha istituito e accreditato l’Università non statale legalmente riconosciuta denominata “Saint Camillus International University of Health Sciences” in Roma con i seguenti corsi di studio, nonché ne ha approvato lo statuto ed il regolamento didattico:

Laurea magistrale in medicina e chirurgia	(Classe LM-41 medicina e chirurgia)
Laurea in infermieristica	(Classe L/SNT1 professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria)
Laurea in ostetricia	(Classe L/SNT1 professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria)
Laurea in fisioterapia	(Classe L/SNT2 professioni sanitarie della riabilitazione)
Laurea in tecniche di laboratorio biomedico	(Classe L/SNT3 professioni sanitarie tecniche)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia)	(Classe L/SNT3 professioni sanitarie tecniche)
---	--

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019 approvato con il DCA n. U00066 del 22 febbraio 2019 (pubblicato sul BUR 5 marzo 2019 n. 19);

CONSIDERATO che nel Protocollo d'Intesa le Parti si danno reciprocamente atto che l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza realizzabile attraverso aziende ospedaliero-universitarie integrate con il S.S.N. o con l'università ai sensi del D. Lgs. 517/1999 non è applicabile direttamente alla disciplina dei rapporti di collaborazione tra Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences, atteso che quest'ultima non è dotata di un proprio policlinico di riferimento;

TENUTO CONTO che, al fine di superare detta criticità, le Parti hanno convenuto di individuare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 di detto D. Lgs n. 517/99 e s.m.i., la ASL Roma 6 quale struttura principale ove svolgere le attività integrate di assistenza didattica e ricerca, anche in ragione della recente attivazione dell'Ospedale dei Castelli (autorizzato e accreditato con DCA n. 499 del 12 dicembre 2018), con esclusione di strutture private accreditate;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con Ministero della Salute n. 595 del 27 giugno 2019 che ha individuato i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 597 del 28 giugno 2019 che ha individuato i posti riservati alle immatricolazioni al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 616 dell'8 luglio 2019 che ha individuato i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia;

TENUTO CONTO che l'articolo 22 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 28 gennaio 2019 dispone che lo stesso abbia durata triennale con impegno delle Parti a revisione annuale;

CONSIDERATO che nel Protocollo sottoscritto il 28 gennaio 2019 si disciplina esclusivamente la formazione degli studenti delle professioni sanitarie;

PRESO ATTO dell'esigenza espressa dalle Parti di aggiornare il Protocollo d'Intesa in ragione dell'aumentata esigenza formativa degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di UniCamillus, come definita nei predetti decreti del M.I.U.R. che inizieranno i tirocini nell'arco di vigenza del protocollo;

PRESO ATTO, tra l'altro dell'avvio, da parte dell'Ateneo, della procedura di accreditamento del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM 46);

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare detta incrementata esigenza formativa, le Parti nel Protocollo come aggiornato intendono individuare, in aggiunta all'Azienda di riferimento ASL

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Roma 6, anche le Aziende Ospedaliere San Camillo Forlanini e San Giovanni Addolorata ed i presidi pubblici afferenti la ASL Roma 2 quali strutture pubbliche ulteriori per l'eventuale espletamento delle attività assistenziali relative ai Corsi di Laurea di UniCamillus, qualora nella ASL Roma 6 non fossero disponibili le specifiche strutture assistenziali essenziali all'attività didattica e di ricerca l'Università;

TENUTO CONTO che il rapporto contrattuale con le citate ulteriori strutture pubbliche accreditate dovrà essere stipulato secondo lo schema di convenzione approvato dalla Regione con il DCA U00257/2019;

CONSIDERATO che resta salva ogni diversa determinazione da parte della Regione in esito alla valutazione dell'A.N.V.U.R., che l'Università si impegna a trasmettere alla Regione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sua conoscenza;

RITENUTO opportuno, pertanto, aggiornare il Protocollo d'Intesa stipulato dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019 e procedere, a tal fine, all'approvazione del relativo schema-tipo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di aggiornare il Protocollo d'Intesa stipulato dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019;
2. di approvare, a tal fine, il relativo schema-tipo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. il protocollo d'intesa una volta sottoscritto sostituirà il precedente e avrà durata triennale, con previsione di tacito rinnovo per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle Parti sei mesi prima della scadenza.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI



Protocollo d'Intesa

tra Regione Lazio e Saint Camillus International University of Health Sciences

per gli anni 2020 -2022

Premesse

La Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, e Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8, rappresentate rispettivamente dal Presidente On. Nicola Zingaretti e dal Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore e Rettore Prof. Giovan Crisostamo Profita, al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali, con il presente protocollo intendono disciplinare le modalità di reciproca collaborazione.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

(Istituzione dell'Università UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences e assegnazione dei posti

1. L'Università UniCamillus è stata istituita ed accreditata con Decreto del MIUR del 28 novembre 2017, pubblicato su G.U. n. 3 del 4 gennaio 2018 allo svolgimento di corsi di studio magistrali e triennali in materia sanitaria per un numero di posti di anno in anno stabiliti con gli appositi Decreti Ministeriali.
2. I posti per l'anno accademico 2019-2020, sono stati individuati dai seguenti Decreti Ministeriali:
 - a) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con Ministero della Salute n. 595 del 27 giugno 2019 che ha individuato i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia;
 - b) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 597 del 28 giugno 2019 che ha individuato i posti riservati alle immatricolazioni al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero;
 - c) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 616 dell'8 luglio 2019 che ha individuato i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia;
3. La Regione Lazio, allo scopo di consentire la piena attuazione delle finalità istitutive dell'Università, come previsto dall'articolo 2 dello Statuto, ha inteso contribuire alla promozione della formazione medica e sanitaria rivolta prioritariamente a studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo individuando, analogamente a quanto dispone il D. Lgs. 517/1999 per i Policlinici a gestione diretta di università statali o non statali, un'Azienda di riferimento con la quale strutturare un rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione dell'integrazione tra esigenze di didattica, ricerca e assistenza, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

CdL	Corsi di Laurea attivi
L/SNT 1	Infermieristica
L/SNT 1	Ostetricia
L/SNT 2	Fisioterapia
L/SNT 3	Tecniche di laboratorio biomedico
L/SNT 3	Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
LM/41	Medicina e chirurgia

La Regione prende atto della comunicazione pervenuta dall'Ateneo dell'avvio della procedura di accreditamento del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM 46) e, qualora l'esito fosse positivo, rinvia all'Azienda di riferimento, o in carenza di disciplina o insufficienza di spazi ai fini formativi, alle strutture individuate nel presente Protocollo per l'effettuazione dei tirocini.

4. Le Parti, in esito al protocollo sottoscritto in data 28 gennaio 2019, intendono aggiornare lo stesso e disciplinare la formazione degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di UniCamillus in ragione di quanto previsto all'articolo 13 del protocollo citato e dell'esigenza formativa.

ARTICOLO 2

(ASL Roma 6 - Azienda di riferimento)

1. In considerazione del fatto che l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza realizzabile attraverso aziende ospedaliero-universitarie integrate con il SSN o con l'università ai sensi del D. Lgs. 517/1999 non è applicabile al caso di specie, atteso che l'Università non ha una proprio policlinico di riferimento, le parti intendono comunque ispirarsi ai principi del Decreto Legislativo citato e fare riferimento al comma 4 dell'art.2, individuando l'Azienda di riferimento nella ASL RM 6, anche in ragione della recente attivazione dell'Ospedale dei Castelli (autorizzato e accreditato con DCA n. 499 del 12 dicembre 2018), quale struttura principale per la realizzazione dell'integrazione, escludendo sin d'ora strutture private accreditate.

2. L'integrazione tra didattica e assistenza per i Corsi delle Professioni sanitarie e di Medicina e Chirurgia di Saint Camillus International University of Health Sciences si realizza, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, mediante la ASL Roma 6, che, negli anni di vigenza della presente intesa, assume le funzioni di Azienda di riferimento dell'Università ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, in quanto compatibile per l'espletamento, da parte della medesima, delle attività assistenziali essenziali allo *svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca nel quadro della programmazione regionale*.

3. Dette attività assistenziali si svolgeranno, in via prevalente, presso l'Ospedale dei Castelli, con la precisazione che i discendenti del Corso di laurea in Fisioterapia svolgeranno, durante il primo anno del corso di laurea, l'attività ambulatoriale presso il Servizio territoriale di Ariccia e quella ospedaliera presso l'Ospedale dei Castelli.

4. La ASL Roma 6 organizza, in accordo con Regione e Università, l'espletamento delle attività assistenziali relative ai Corsi di Laurea di UniCamillus.

Qualora nella ASL Roma 6 non fossero disponibili specifiche strutture assistenziali essenziali all'attività didattica e di ricerca l'Università concorda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 517/99 e previa autorizzazione regionale, con l'Azienda di riferimento, l'utilizzazione esclusiva di altre strutture pubbliche accreditate, sin d'ora individuate in Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, ovvero presidi pubblici afferenti l'Azienda Sanitaria Roma 2, il cui rapporto convenzionale dovrà essere stipulato secondo lo schema di convenzione approvato dalla Regione con il DCA U00257/2019.

ARTICOLO 3

(Principio di collaborazione tra Regione e Università)

1. l'UniCamillus e la Regione Lazio si ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'articolo 120 della Costituzione, nonché all'art. 20, comma 4, lett. f-ter, della legge n. 59/1997, e ai principi di cui al D. Lgs. 517/1999 escludendone l'automatica applicazione, salvo che per le parti espressamente richiamate.

2. Le disposizioni della presente intesa devono essere recepite e trasfuse in atti e disposizioni di competenza della ASL Roma 6.

3. l'UniCamillus e la Regione Lazio, in seguito denominate Università e Regione, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- a) impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;
- b) apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali della Facoltà Dipartimentale di Medicina dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea, della ricerca biomedica e sui servizi sanitari;
- c) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;
- d) impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- e) inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza sulla base dei presupposti di seguito indicati:
 - i. realizzazione dell'integrazione delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza ai sensi del D. Lgs n. 517/99 e s.m.i. attraverso la ASL Roma 6, che si impegna ad affidare in attuazione dell'art. 6 commi 2 e 3, la titolarità dei corsi previsti dall'insegnamento universitario ai dirigenti delle professioni già incaricati dalla ASL e aventi ruolo apicale (es. Dirigente delle professioni infermieristiche), nonché al personale del comparto;
 - ii. autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, che sono svolte nel pieno rispetto dei principi statutari propri dell'istituzione universitaria e con la finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e d'integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi in merito stabiliti dalla Regione;
 - iii. La ASL Roma 6 concorderà con la Regione le modalità di gestione dell'attività assistenziale presso l'Ospedale dei Castelli, nonché dell'attività ambulatoriale presso il Servizio territoriale di Ariccia;
 - iv. compartecipazione della Regione e dell'Università, per quanto di rispettiva

competenza e nell'ambito dei piani pluriennali di rientro, ai costi e ai risultati di gestione dell'Azienda Roma 6, nell'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, comma 7, del D. Lgs n. 517/99;

- v. impegno della Regione e dell'Università a valutare l'opportunità di definire, successivamente e con apposito atto, la rete formativa dei Servizi Sanitari Regionali che potrà ospitare le scuole di specializzazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs n. 517/99 e dal Titolo V del D. Lgs n. 368/99;
- vi. impegno della Regione e dell'Università a valutare l'opportunità di definire lo sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;
- vii. rispetto reciproco dello stato giuridico ed economico del personale dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 4

(Oggetto dell'Intesa)

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra UniCamillus e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, regolando in particolare:

- a) la partecipazione dell'Università all'attuazione della programmazione sanitaria regionale, ed il contributo della Regione alla programmazione didattico – formativa e di ricerca dell'Università, fatte salve le rispettive competenze istituzionali;
- b) la programmazione, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale della ASL Roma 6;
- c) le modalità di compartecipazione dell'Università e della Regione ai costi e ai risultati di gestione dell'Azienda Roma 6, secondo le rispettive competenze primarie;
- d) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale della ASL Roma 6, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

CAPO II - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

ARTICOLO 5

(Partecipazione dell'Università)

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, relativamente:

- a) alla formulazione di indicazioni utili alla Regione per l'elaborazione del Piano Sanitario Regionale in materia di ricerca;
- b) alla realizzazione di programmi di intervento di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università.

ARTICOLO 6

(Modalità di partecipazione)

1. L'Università e la Regione convengono che, per quanto attiene ai rapporti fra programmazione sanitaria regionale e programmazione universitaria, l'Università, ove richiesto dalla Regione, si impegna a contribuire, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, alla formulazione di indicazioni utili alla elaborazione da parte della Regione del Piano Sanitario Regionale.

2. Il Piano Sanitario Regionale ed i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera

contribuiscono a promuovere la stretta interdipendenza e la sinergia fra l'assistenza, la didattica e la ricerca, con l'obiettivo condiviso di concorrere alla funzione di miglioramento del servizio pubblico con particolare riguardo alla tutela della salute sia nell'ambito dell'assistenza ospedaliera che con riferimento all'attività extra-ospedaliera (ossia all'attività ambulatoriale presso il servizio territoriale della ASL), obiettivi ai quali l'Università concorre nei limiti delle garanzie istituzionali.

3. In attuazione dei principi di cui al comma precedente Università e Regione concordano con specifico atto, modificabile ogni anno entro il mese di febbraio, la rete formativa per le lauree sanitarie e per la formazione complementare nelle scuole di specializzazione.

4. In sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale nonché in sede di adozione degli atti generali di definizione della rete ospedaliera regionale, e degli atti di programmazione delle reti assistenziali, la Regione tiene informata, per gli aspetti anzi delineati, l'Università.

ARTICOLO 7

(Organi dell'Azienda di riferimento)

1. Ai fini della valutazione dell'assetto istituzionale della ASL Roma 6 si fa espresso rinvio alla L.18/1994 e all'Atto aziendale *pro tempore* vigente, mentre ai fini dell'assetto organizzativo dell'Ospedale dei Castelli si fa espresso rinvio all'atto di autorizzazione e accreditamento dello stesso (DCA 499/2018).

ARTICOLO 8

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Azienda di riferimento ASL RM 6, della quale assicura il regolare funzionamento, ed esercita in particolare l'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture semplici o complesse anche ai fini dell'integrazione delle stesse per la realizzazione della missione Aziendale.

2. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria; egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti di istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione del proprio mandato nell'ambito delle direttive regionali e del Piano di rientro, e inoltre alla Regione degli obiettivi assegnatigli eventualmente dal Presidente della Regione specificatamente sulla formazione universitaria, sentita l'Università. Si fa rinvio al D. Lgs. 502/1992 e alla L. 18/1994 come integrati dall'Atto aziendale della ASL Roma 6.

ARTICOLO 9

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'Azienda di riferimento e, in particolare, esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e della L.R. 18/1994 alle quali si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 10

(Comitato di direzione integrata)

1. In assenza dell'Organo di indirizzo proprio dell'azienda ospedaliero-universitaria, la coerenza della programmazione dell'attività assistenziale a cura dell'Azienda di riferimento, con quella di didattica e ricerca scientifica dell'Università ed in particolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli altri corsi e la verifica della corretta attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Regione, sentita l'Università, sono effettuate dal Comitato di direzione integrata costituito dal Preside della Facoltà di afferenza, dal Rettore, dal Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione socio- sanitaria e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ASL Roma 6 che svolge l'attività senza oneri aggiuntivi.

2. Il governo delle attività cliniche è della ASL Roma 6 nel rispetto degli indirizzi regionali e il

Comitato si riunisce in occasione della pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività e partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito dei corsi di studio dell'università. Il Comitato può concorrere, inoltre, allo sviluppo organizzativo dell'Azienda, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

3. Il sistema di valutazione e verifica delle attività è effettuato tenendo conto del curriculum scientifico-professionale, delle competenze gestionali e manageriali e delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali proprie del personale aziendale e ospedaliero addetto alla formazione.

4. Le Parti si riservano la facoltà di disciplinare con successivo regolamento le modalità di funzionamento del Comitato.

CAPO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 11

(Atto Aziendale)

1. L'Atto aziendale individua l'assetto organizzativo dell'Azienda di riferimento e delle strutture sanitarie ad essa afferenti presso le quali si svolge l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

2. In assenza di DAI (Dipartimenti ad Attività Integrata) predeterminati, si fa rinvio ai dipartimenti aziendali affinché assicurino l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente di tutte le attività al fine di assicurare il più alto livello possibile di coesione fra prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico-scientifica, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 del D. Lgs. 502/1992.

3. La ASL Roma 6 si impegna a dare attuazione al presente protocollo adottando eventuali modifiche all'Atto aziendale che si rendessero necessarie, soprattutto con riferimento all'organizzazione utile a consentire l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza.

4. L'Atto aziendale, oltre a quanto previsto dall'art. 20 della legge 18/1994 individua, tra l'altro, le unità operative che sono a responsabilità della titolarità del corso.

5. Resta esclusa l'applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 517/1999 e la presenza del personale docente universitario salvo che per motivi legati all'utilizzo dei locali. I ricercatori dell'Università possono - previo accordo con il Direttore Generale dell'Azienda di riferimento d'intesa con il Rettore- utilizzare a fini di ricerca le strutture dell'Azienda purché non confliggenti con la normale attività assistenziale e con gli eventuali oneri supplementari a carico dell'Ateneo. La rilevazione della presenza degli studenti deve essere effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale medico ospedaliero, concordando con l'Università le modalità di assolvimento degli impegni istituzionali non connessi con l'attività assistenziale.

ARTICOLO 12

(Unità Operative)

1. Le unità operative all'interno delle quali si svolgono le attività assistenziali e didattiche sono individuate con l'Atto Aziendale della ASL Roma 6.

ARTICOLO 13

(Parametri di individuazione dei posti letto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 517/1999, dell'articolo 3, comma 1, ed alla luce dell'articolo 7, commi 2 e 3 del DPCM 24 maggio 2001, che prevedono l'adozione di norma del rapporto 3:1 tra posti letto e numero degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in conformità al Piano di Rientro approvato con deliberazione di Giunta regionale del 6

marzo 2007 n.149, ai Programmi Operativi emanandi, alle disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute, nonché alla Legge di bilancio 2019 ed al Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera approvato con i DCA n.257/2017 e s.m.i., i posti letto assegnati alla ASL Roma 6 per l'espletamento delle attività assistenziali connesse al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e i posti letto per la formazione relativa ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie sono demandati ad atto successivo, da adottarsi a cura del Direttore Generale della ASL Roma 6 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente intesa.

2. Fermo restando il tendenziale superamento dell'attuale modello organizzativo basato sulla degenza per unità operativa, si conviene che l'individuazione delle discipline è quella di cui alle linee di attività riferite ai Corsi di laurea previsti dal presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto della Rete ospedaliera.

3. La Regione tiene conto del numero di posti letto riferiti all'Ospedale dei Castelli, già ricompresi nell'organizzazione della Rete ospedaliera, in conformità e coerenza al Regolamento sugli standard ospedalieri di cui al D.M. 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2015 e si impegna a tenerne conto in caso di eventuali modificazioni al presente protocollo.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ARTICOLO 14

(Gestione economico-finanziaria e patrimoniale)

1. All'Azienda di riferimento si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni previste in materia per le Aziende sanitarie del Lazio, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011.

ARTICOLO 15

(Modalità di finanziamento della ASL Roma 6)

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla ASL Roma 6 relativamente all'espletamento delle attività assistenziali connesse ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie e della Facoltà Dipartimentale Medicina e Chirurgia di UniCamillus, concorrono risorse messe a disposizione dalla Regione e dall'Università.

2. Le risorse messe a disposizione dal SSR comprendono:

- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività erogabili;
- b) il finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard ex art. 8 *sexies*, D. Lgs 502/1992, nonché ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale da determinarsi in sede di adozione del provvedimento di riparto del Fondo sanitario regionale;
- c) ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università.

3. L'Università realizza la compartecipazione analogamente a quanto previsto all'art. 10, commi 1 e 2 del DPCM 24 maggio 2001, con l'apporto di beni mobili.

4. Gli oneri sostenuti dalla ASL Roma 6 per le attività di didattica dei Corsi di Laurea di cui all'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001 e di ricerca non d'interesse assistenziale devono essere rilevati nell'analisi finanziaria ed economica dell'Azienda medesima ed evidenziati nei bilanci, e devono essere rimborsati dall'Università alla ASL Roma 6 con le modalità previste nel successivo comma 6.

5. La Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria, d'intesa con l'Università, emanerà specifiche direttive, entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, in ordine all'identificazione ed alle modalità di rilevazione degli oneri di cui al presente articolo, anche al fine di permettere la corretta valutazione dei rapporti di compartecipazione tra Università e Regione, in relazione alle finalità istituzionali di entrambi gli Enti.

6. Università e ASL Roma 6 verificano congiuntamente gli spazi dedicati ad esclusiva attività di ricerca non di interesse sanitario o di didattica per i Corsi delle professioni sanitarie e di Laurea in Medicina e Chirurgia o altri, i cui oneri siano sostenuti dall'Azienda medesima; per tali spazi l'Università dovrà rimborsare la ASL Roma 6 in misura corrispondente alla quota parte di utilizzo, con riferimento almeno alle seguenti voci: energia elettrica, riscaldamento, rifiuti/nettezza urbana e pulizia, la cui entità verrà determinata congiuntamente dall'Università e dall'Azienda entro e non oltre 3 mesi dalla stipula del presente Protocollo sulla base della loro tipologia, del loro utilizzo orario nonché del costo standard determinato tenendo conto delle tariffe di riferimento individuate dalla CONSIP.

ARTICOLO 16

(Flussi Informativi)

1. La ASL Roma 6 applica la disciplina sui flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17

(Risultati di gestione della ASL Roma 6)

1. Con riferimento ai rapporti economici e, segnatamente ai risultati di gestione e alla compartecipazione agli stessi e ai Piani di Rientro, le Parti possono fare specifico riferimento al D. Lgs 517/1999 ed al DPCM 24.5.2001 limitatamente a quanto non previsto nella presente intesa.

2. In caso di risultati negativi nella gestione della ASL Roma 6 - originati a partire dall'esercizio 2019 e riferiti alle attività previste nel presente protocollo - rispetto al budget concordato con la Regione, ferma restando la verifica e la valutazione della responsabilità del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del presente Protocollo, la stessa Regione concorda con l'Università la partecipazione ad apposito piano triennale di rientro, da verificare e monitorare ogni anno con eventuale relativa rimodulazione – per la parte di assistenza correlata alla formazione – e contenente anche misure di riorganizzazione delle strutture che svolgono attività formativa, sentito il Comitato di direzione integrata, anche per eventuali rimodulazioni e/riduzioni delle stesse unità operative. In caso di mancato accordo, la Regione ha facoltà di disdettare il Protocollo d'Intesa per la parte relativa all'Azienda interessata. Analoga facoltà spetta all'Università.

3. Ove l'Università dovesse risultare inadempiente rispetto alle azioni di sua competenza, nonostante la facoltà di disdetta di cui al precedente comma, è comunque tenuta a ripianare la quota di disavanzo per la parte direttamente imputabile ai risultati negativi dell'attività delle strutture organizzative della ASL Roma 6 cui si riferisce l'inadempienza, certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio.

4. I risultati positivi di gestione, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono accantonati a riserva ovvero sono resi disponibili per il ripiano delle perdite del SSR.

CAPO V - FORMAZIONE E RICERCA

ARTICOLO 18

(Attività di ricerca biomedica e sanitaria)

1. La Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi e formativi. Con specifici protocolli esecutivi, verranno individuate le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici.

2. Regione ed Università considerano come interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica. La Regione s'impegna a far accedere le Facoltà ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione

stessa, ed a promuovere e favorire l'accesso ai Fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e da istituzioni pubbliche e private al pari delle altre Università. La Regione e l'Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

ARTICOLO 19

(Attività formativa)

1. La disciplina riguardante la rete formativa relativa ai corsi di Laurea per le Scuole di specializzazione è rimessa, per quanto concerne specificamente l'individuazione delle strutture e dei servizi assistenziali ad essa funzionali, alle previsioni del presente Protocollo cui si fa integrale rinvio.
2. Regione e Università prendono atto del fatto che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale comprende, oltre alla formazione di base pre-lauream del medico, dello specialista, l'educazione continua in medicina, nonché lo sviluppo di innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.
3. Regione e Università, tenuto conto che il diploma di specializzazione costituisce, in presenza dei requisiti di legge, condizione per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e che l'attività svolta dallo specializzando nell'ambito delle previsioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5.4.1993 e di quanto previsto dal d.lgs. 517/1999, concordano che tale formazione, la cui disciplina sarà rimessa all'aggiornamento del presente protocollo, sia finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle effettive necessità sanitarie della popolazione con acquisizione delle abilità professionali specialistiche secondo gli standard minimi previsti dai singoli ordinamenti.
4. Regione e Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei seguenti principi:
 - a) viene concordato tra Università e Regione quali presidi ospedalieri e territoriali siano idonei a costituire la rete formativa sia per i Corsi di Laurea della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di UniCamillus sia per le Scuole di specializzazione, restando all'interno del budget di ciascuna struttura; il far parte della rete implica l'impegno a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il far parte della rete formativa non implica alcun onere per l'Università, se non il corrispettivo economico dovuto agli specializzandi, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'articolo 15. La ASL Roma 6 e i relativi presidi facenti parte della rete sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;
 - b) il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione;
 - c) deve essere garantito l'accesso in sovrannumero alla formazione specialistica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, anche per far fronte ad eventuali esigenze di utilizzo in mobilità, con priorità per quelle specialità per le quali esistono carenze accertate, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5 D. Lgs 368/1999 e s.m.i.;
 - d) deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi tra le strutture dell'Azienda Roma 6 ed eventualmente tra le strutture pubbliche e private accreditate comprese nella rete formativa di detta Azienda, in possesso dei requisiti di idoneità che garantiscono le prioritarie esigenze della formazione e dell'apprendimento della ricerca clinica; la priorità dell'inserimento nella rete formativa va data alle strutture pubbliche accreditate e, successivamente, alle strutture private accreditate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative (articolo 2, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 517/99). L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività

proprie delle strutture di assegnazione;

- e) ai dirigenti del Servizio Sanitario regionale e al personale del comparto possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale partecipa all'attività didattica in varie vesti, esercitando docenza, tutoraggio ed altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia del SSN.

5. La Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 502/1992.

6. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio sanitario regionale, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio sanitaria.

7. Regione ed Università convengono sull'importanza fondamentale e sulla necessità della formazione del personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione.

8. L'Azienda Sanitaria assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie e, in futuro, ai medici di formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

9. L'Azienda sanitaria si impegna affinché agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante (DUVRI) custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti e ai medici in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

CAPO VI PERSONALE

ARTICOLO 20

(Partecipazione dei dirigenti sanitari del SSR e del personale del comparto all'attività di didattica)

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale al precedente articolo 19 in merito alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento, l'Atto aziendale della ASL Roma 6 definisce le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del SSR all'attività didattica pre e post-lauream, nonché la forma e le modalità di accesso del medesimo ai fondi di ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sulla base dei seguenti criteri:

- a. il personale del SSR partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Azienda;
- b. l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;
- c. l'Università e l'Azienda di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici;

- d. lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formativo, relativamente alle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione, affidate dalla ASL Roma 6 è regolato, tra l'altro, secondo le previsioni dei rispettivi CCNL di riferimento.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

(Richiamo di norme)

1. La ASL Roma 6 si adegua a quanto previsto dalla presente Intesa dalla data di comunicazione ovvero di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si richiamano, se compatibili e di pertinenza, il decreto legislativo n. 502/1992 e la legge regionale n. 18/1994, nonché le norme statutarie dell'Università che costituiscono parte integrante del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 novembre 2017 concernente "Istituzione e accreditamento dell'Università non statale legalmente riconosciuta denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences", in Roma.
3. Il rinvio al D. Lgs. 517/1999 e al DPCM 24.5.2001 non è estensibile, né generale e deve intendersi limitato alle parti espressamente richiamate.

ARTICOLO 22

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti sei mesi prima della scadenza. Resta salva ogni diversa determinazione della Regione in esito alla valutazione dell'ANVUR circa il mantenimento dell'accREDITAMENTO dell'Unicamillus che l'Università si impegna a trasmettere a Regione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sua conoscenza.

Roma, _____

Il Rettore dell'Università

Giovan Crisostamo Profita

Il Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti